

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Le modifiche alla legge regionale 14/2002

5 OPERE PUBBLICHE

In Gazzetta la legge delega per la riforma degli appalti pubblici
Criteri ambientali minimi negli appalti di servizi e forniture
DI 210/2015 "Milleproroghe" principali termini prorogati
Sancito l'obbligo di segnalazione all'Anac di false dichiarazioni

8 GIURISPRUDENZA

Quando versare i contributi alla Cassa per attività non "tipiche"
La gara non può saltare perché manca la nomina del Rup
Alle Commissioni tecniche provinciali le liti sulle rendite catastali

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Collegato ambientale 2016: novità per edilizia, appalti, ambiente

14 NORMATIVA TECNICA

Modulistica unica per l'edilizia e Relazione Tecnica di Asseverazione

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2016

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Urbano
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Stefano Guatti Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Le modifiche alla legge regionale 14/2002

Nel corso degli ultimi anni ha subito diverse modifiche anche la disciplina circa le circostanze e le modalità di attribuzione ed erogazione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici da riconoscere al personale dipendente della stazioni appaltanti per prestazioni rese internamente ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici". In particolare con l'art. 12 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" sono state introdotte le seguenti modifiche:

"...

co. 13. L' articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), nella formulazione anteriore alla sua sostituzione operata, con effetto dal 1 gennaio 2015, dall'art. 11 comma 18 della legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27 (Legge finanziaria 2015), si applica:

- a) per la parte come modificata dall'art. 4, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2013):
1. per gli incentivi per la progettazione di lavori pubblici per gli incarichi attribuiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014;
 2. per gli incentivi alla realizzazione di lavori pubblici il cui quadro economico del progetto definitivo esecutivo è stato approvato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014;
- b) per la parte come modificata dall'art. 4, comma 3, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23, agli incarichi per la progettazione di lavori pubblici attribuiti al personale dal 1 gennaio 2014.

....

co. 20. Il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è sostituito dal seguente:
«Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a professionisti o società professionali esterne all'Amministrazione regionale, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti Locali) della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, sono corrisposte dall'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente»

..."

Le difficoltà di applicazione uniforme da parte delle pubbliche amministrazioni della norma modificata nel senso anzidetto, ha suggerito un intervento del legislatore che con l'art. 8 "Disposizioni per l'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 14/2002" della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia" ha chiarito che:

"...Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002, vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico.

Con il regolamento di esecuzione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono disciplinati modalità e criteri di ripartizione nei periodi transitori degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche."

Pertanto, l'art. 11 della legge regionale 14 risulta così modificato.

Art. 11 - Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici

1. L'Amministrazione regionale destina a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita con apposito regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. L'importo è calcolato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, relativi a:

- a) oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi;
- b) oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- c) oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna

opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, con esclusione delle voci accessorie.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a professionisti o società professionali esterni all'Amministrazione regionale, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente.

8. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

9. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

VIA LIBERA AI CORSI PER COORDINATORI IN MODALITÀ E-LEARNING

Si è molto dibattuto sulla questione concernente la validità o meno dei corsi di formazione per i Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione erogati in modalità "a distanza" ("FAD", o "e-learning"). I dubbi originati dal precedente assetto normativo sono stati risolti con l'emanazione del Dlgs 14.09.2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (uno dei decreti attuativi della cosiddetta legge delega sul "Jobs act"). In precedenza, la normativa non esprimeva né un esplicito consenso né un esplicito divieto per la formazione in FAD, lasciando quindi spazio a varie interpretazioni (in particolare rese dagli Organi rappresentativi delle varie professioni tecniche), anche perché erano pervenute, da parte del Ministero competente, solamente risposte interlocutorie. L'art. 20, comma 1, lettera o), del menzionato Dlgs 151/2015 ha appositamente modificato l'art. 98, comma 3, del Testo Unico della Sicurezza di cui al Dlgs 81/2008, il quale prevede ora all'ultimo periodo che "I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2".

In pratica si consente lo svolgimento dei corsi per Coordinatori della sicurezza in e-learning:

- quanto ai corsi di formazione iniziale da 120 ore, solo per il modulo giuridico (le prime 28 ore della parte teorica del corso);
- quanto ai corsi di aggiornamento da 40 ore, per intero.

Per le modalità tecniche, la norma fa ora riferimento ai requisiti previsti dall'Accordo Conf. Stato-Regioni 21.12.2011, n. 221/CSR (Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Testo Unico), il quale all'Allegato I identifica le condizioni che occorre rispettare per ricorrere alla modalità e-learning. È da ritenere che con la nuova disposizione sopra commentata siano validi anche tutti gli attestati già rilasciati in precedenza, per corsi svolti nel rispetto delle condizioni ora previste dall'art. 98, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs 81/2008, come modificato dal Dlgs 151/2015.

In Gazzetta la legge delega per la riforma degli appalti pubblici

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23, del 29 gennaio 2016, la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici, procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il provvedimento è anche volto al riordino della disciplina vigente nell'ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La legge delega è entrata in vigore il 13 febbraio.

L'art. 1 della normativa prevede che il Governo adotti, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo (decreto di recepimento delle direttive) in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici, procedure d'appalto degli enti erogatori (acqua, energia, trasporti, servizi postali)

Sarà compito dell'Esecutivo, inoltre, con altro Dlgs da emanare entro il 31 luglio 2016, predisporre il riordino complessivo della disciplina vigente nel settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto di riordino).

La legge delega è finalizzata all'adozione di un unico testo

normativo, con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture, sostitutivo del Dlgs n. 163/2006.

Ulteriore scopo dei decreti di prossima emanazione sarà la previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nella sua esecuzione, nei criteri per la scelta delle tecnologie di informazione e comunicazione, funzionali a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità.

Per ridurre e razionalizzare le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici e concessioni, inoltre, è previsto il riordino del quadro normativo vigente; tra gli obiettivi della legge delega, anche la progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, mediante la promozione di sistemi informatici.

Ogni misura adottata nell'ambito della delega, dovrà rispettare criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, favorendo metodi di aggiudicazione basati sui costi del ciclo di vita.

In programma, infine, l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi antecedenti e successive alla stessa.

Criteri ambientali minimi negli appalti di servizi e forniture

Con il Dm 11.04.2008 (pubblicato sulla G.U. n. 107 del 8.05.2008) ha preso il via -secondo quanto previsto dal comma 1126 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)- il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (cosiddetto "PAN-GPP" o anche "Piano per il green public procurement"). Il Piano -successivamente aggiornato con il Dm 10.04.2013 (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 3.05.2013)- si propone di massimizzare la diffusione degli "appalti verdi" presso gli enti pubblici. A tale scopo identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, sui quali definire "criteri ambientali minimi" (CAM) per l'affidamento di servizi e forniture.

Detti criteri ambientali minimi sono adottati con decreti ministeriali per le varie tipologie di servizi e forniture. L'elenco completo aggiornato è presente nei decreti attuativi del Dm 11.04.2008 sui criteri ambientali minimi.

L'articolo 18 della legge 28.12.2015, n. 221 ha poi disciplinato, con l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006, l'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi. Il nuovo art. 68-bis prevede in particolare, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) di inserire, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei

decreti ministeriali di cui in precedenza, adottati in attuazione del PAN-GPP, relativamente alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

- acquisto di lampade e di servizi per l'illuminazione pubblica (lettera a);
- attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio (lettera b);
- servizi energetici per gli edifici (lettera c).

L'obbligo di cui sopra si applica inoltre per almeno il 50% del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, relativamente alle ulteriori categorie di servizi e forniture elencate al comma 2 del menzionato articolo 68-bis del Dlgs 163/2006.

Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni sopra descritte è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione

dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

La legge 221/2015 ha introdotto poi ulteriori misure per favorire l'adozione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici. Tra queste:

- l'attribuzione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del compito di monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN-GPP;
- la previsione che i bandi tipo elaborati dall'ANAC debbano contenere indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi;
- l'inserimento tra i criteri di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa del rispetto delle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi.

DI 210/2015 "Milleproroghe" principali termini prorogati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la legge n. 21/2016 di conversione del decreto legge 30.12.2015, n. 210 "Milleproroghe". Di seguito riportiamo i termini prorogati di maggiore interesse.

Adeguamento antincendio edifici scolastici

In attesa del decreto previsto dall'art. 10-bis del DI 104/2013, convertito in legge dalla legge 128/2013 - che dovrà definire ed articolare, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica - l'art. 4, comma 2, del DI "Milleproroghe" 210/2015 ha prorogato a sei mesi dopo l'emanazione del medesimo decreto ministeriale e comunque a non oltre il 31.12.2016 il termine per l'adeguamento delle strutture esistenti.

Pubblicazione avvisi e bandi di gara

Prorogata al 1.01.2017 l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, introdotta dall'art. 26 del DI 66/2014. Il termine, inizialmente previsto dal 1.01.2016, è stato così prorogato ad opera dell'art. 7, comma 7, del DI "Milleproroghe" 210/2015. In base alla nuova disciplina, in estrema sintesi:

- viene eliminata la previsione di pubblicazione per estratto degli avvisi e dei bandi su almeno due dei

principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

- resta fermo, invece, l'obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Dm 20/2001), e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla G.U.;
- viene eliminata la previsione di pubblicazione sui quotidiani anche per gli avvisi e dei bandi relativi alle acquisizioni di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, anch'essi da pubblicarsi comunque sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Affidamento servizi tecnici, dimostrazione requisiti

Prorogato il termine di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Dlgs 163/2006, il quale - ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

e di collaudo di importo pari o superiore a 100.000 Euro- dispone ora che fino al 31.07.2016 (termine così prorogato dall'art. 7, comma 2, lettera b), del Dl "Milleproroghe" 210/2015, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Attestazione Soa, dimostrazione requisiti

Prorogato il termine di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 253, comma 9-bis, del Dlgs 163/2006, concernente l'individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d'affari, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo. Tale norma -modificata dal Dl 69/2013 (cosiddetto decreto "del fare", convertito in legge dalla legge 98/2013)- prevede che ai fini sopra indicati il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Il menzionato Dl 69/2013 ha anche prorogato il periodo transitorio di applicazione delle norme in questione sino al 31.12.2015. Detto periodo transitorio è stato ora ulteriormente prolungato al 31.07.2016 ad opera dell'art. 7, comma 2, lettera a), del Dl "Milleproroghe" 30.12.2015, n. 210.

Anticipazione del prezzo all'appaltatore, percentuale maggiorata del 20%

L'articolo 26-ter, comma 1, del Dl 69/2013 (cosiddetto decreto "del fare", convertito in legge dalla legge 98/2013) ha previsto in via temporanea, fino al 31.12.2016 (termine così prorogato dall'art. 8, comma 3, del Dl "Milleproroghe" 192/2014 convertito in legge dalla legge 11/2015), la corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga al divieto che è previsto

dall'articolo 140, comma 1, del Dpr 207/2010.

Inoltre, l'articolo 8 del citato Dl 192/2014 prevede al comma 3-bis che -con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (e cioè dal 1.03.2015)- l'anticipazione predetta è elevata al 20% dell'importo contrattuale fino al 31.07.2016 (come da proroga del termine, inizialmente stabilito al 31.12.2015, contenuta nell'art. 7, comma 1, del Dl 30.12.2015, n. 210).

Qualificazione del contraente generale delle grandi opere

Prorogato al 31.07.2016 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. La proroga è stata disposta da ultimo dall'art. 7, comma 3, del Dl "Milleproroghe" 210/2015. Per effetto della proroga, fino alla suddetta data, tali requisiti potranno essere dimostrati -ai sensi dell'art. 189, comma 5- con il possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali. Scade correlativamente in pari data anche il termine di cui all'art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), fino al quale i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del Codice, sopra menzionato.

La proroga è stata disposta da ultimo dall'art. 7, comma 4, del Dl "Milleproroghe" 210/2015

ESTESO AI LIBERI PROFESSIONISTI IL FONDO DI GARANZIA

Con il Dm 27.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8.03.2014, è stata data attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1 del Dl 69/2013 (conv. legge 98/2013), volte al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996.

In particolare le nuove disposizioni, in attuazione dell'art. 1, comma 5-bis del citato Dl 69/2013, hanno inteso a favorire l'accesso al credito, ampliando la platea delle imprese potenziali beneficiarie della garanzia, ed hanno esteso gli interventi del Fondo anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 4/2013 ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge 4/2013.

Il Dm 27.12.2013 ha poi introdotto in allegato nuovi criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ricalibrati in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio.

Sancito l'obbligo di segnalazione all'Anac di false dichiarazioni

L Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2016, avente ad oggetto "Obbligo di segnalazione all'Autorità previsto dall'art. 48, c.1 e c. 2, del Dlgs 163/2006 a seguito dell'adozione di un provvedimento ex art. 40, comma 9 quater, del Dlgs 163/2006, con accertamento dell'imputabilità all'o.e. con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini della qualificazione".

Il Comunicato spiega che "il Consiglio dell'Autorità, nell'ambito di una più ampia riflessione in merito agli effetti prodotti dall'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ex art. 40, c. 9 quater, del Dlgs 163/2006, con accertamento dell'imputabilità con dolo all'o.e. della falsa dichiarazione o falsa documentazione resa ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ha ritenuto che nel caso di utilizzazione successiva dell'attestazione -affetta da falsità- si verifica un distinto ed autonomo fatto illecito, per il quale, per quanto concerne gli eventuali profili sanzionatori, ricorre l'applicazione dell'art. 48, del Dlgs 163/2006.

Poiché l'attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore a Euro 150.000, si è ritenuto che la decadenza dell'attestazione conseguita sulla base di falsa dichiarazione o falsa documentazione, possa produrre effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 48,

commi 1 e 2, del Dlgs 163/2006, in quanto contestabile all'o.e. la consapevole produzione di un'attestazione di qualificazione affetta da falsità.

In tale circostanza, nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un'attestazione, affetta da falsità, si profila, infatti, la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 1, dell'art. 48, del Dlgs 163/2006, con l'attivazione a carico della Stazione appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell'obbligo di segnalazione verso l'Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara. Occorrerà, tuttavia, che la condotta dell'o.e. sia già stata profilata nell'ambito del procedimento ex art. 40, comma 9 quater, del Dlgs 163/2006, come dolosa; solo in tal caso, infatti, si ritiene possa venire in evidenza l'ipotesi sanzionatoria ex art. 48 del Dlgs 163/2006. Si ritiene, infatti, che la nuova ipotesi sanzionabile è confinata ai soli casi di utilizzo della falsa attestazione consapevolmente conseguita con referenze false e, dunque, ai soli casi di imputabilità con dolo, ai sensi del 40 comma 9 quater, del Dlgs 163/2006.

In tal caso, dunque, l'Autorità procederà all'analisi delle partecipazioni dell'o.e. alle gare nell'ultimo quinquennio, a decorrere dal momento di adozione del provvedimento di imputabilità ex art. 40, c. 9 quater, del Dlgs 163/2006, e procederà all'inoltro alle S.A., che abbiano ricevuto la predette istanze di partecipazione, di una comunicazione finalizzata all'attivazione, a cura delle medesime S.A., della segnalazione necessaria ai fini dell'avvio del procedimento ex art. 48 del Dlgs 163/2006, che rimarrà di competenza dell'Ufficio Sanzioni di questa Autorità".

Quando versare i contributi alla Cassa per attività non "tipiche"

Con la Sentenza n. 24303 in data 27.11.2015 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema degli obblighi contributivi da parte del professionista tecnico su introiti derivanti da attività non rientranti tra quelle "tipiche" riservate agli iscritti negli appositi albi.

La Corte, riprendendo il principio di diritto già enunciato in diverse altre pronunce (cfr. in particolare Cass. 29.08.2012, n. 14684), ha chiarito che il concetto di "esercizio della

professione", rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti come tali alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi comprensivo -oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi)- anche dell'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale

strettamente intesa. Dette attività infatti, a giudizio della Corte, richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale, e quindi nel loro svolgimento il professionista stesso mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione.

Di conseguenza, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione.

Nella fattispecie concreta, la Corte ha rigettato le pretese di un geometra che aveva proposto ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo i redditi a lui derivati dalle attività di perito automobilistico. Analogamente, la precedente menzionata pronuncia 29.08.2012, n. 14684 giungeva alle stesse conclusioni riguardo ad un ingegnere elettronico per i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica.

Concludiamo facendo presente che esistono anche pronunce della Corte di Cassazione di segno opposto, tra le quali si menziona l'Ordinanza 26.01.2012, n. 1139 nella quale si è affermato il principio che "L'ingegnere che svolga attività di perito balistico non è tenuto all'iscrizione

alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti, né, conseguentemente, al pagamento dei relativi contributi previdenziali, poiché l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pone l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del Rd 23 ottobre 1925, n. 2537, ai quali è estranea l'attività di perito balistico".

Pertanto tale orientamento risulta assolutamente minoritario, essendo molte di più invece le sentenze conformi alla 14684/2012 (cfr. in particolare Sentenza n. 5827 del 8.03.2013 e Sentenza n. 9076 del 15.04.2013). Si segnala infine che quanto alle attività degli iscritti agli albi degli Ingegneri e degli Architetti, la Circolare congiunta INPS/InArCassa 10.04.2015, n. 72 reca un elenco esemplificativo delle attività che sono attratte alla professione di Ingegnere e Architetto anche se non "tipiche", e di quelle che invece possono ritenersi completamente estranee all'esercizio delle suddette professioni.

Per quanto riguarda le menzionate attività "attratte" alla professione -secondo quanto si legge nella Circolare 72/2015- scatterebbe dunque l'obbligo di versare i contributi alla Cassa di categoria anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

La gara non può saltare perché manca la nomina del Rup

Il responsabile unico del procedimento può essere sostituito anche nel corso del procedimento di gara, soprattutto per esigenze oggettive, e l'eventuale carenza di provvedimento di nomina integra una mera irregolarità non suscettibile di invalidare gli atti della procedura. Sono queste le precisazioni -coerenti con l'orientamento giurisprudenziale consolidato- contenute nella Sentenza 327/2016 del Tar Lazio, Roma.

La vicenda

La ricorrente, originaria aggiudicataria, impugna i provvedimenti di aggiudicazione «della procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado» evidenziando una serie di profili di illegittimità per incompetenza afferenti alla figura del segretario generale del Comune subentrato nel ruolo di dirigente e di Rup nell'espletamento della procedura di verifica dell'anomalia

dell'offerta e nella conclusione del procedimento di gara. Secondo il collegio della Capitale, non si possono ritenere persuasive le censure sulla incompetenza del segretario generale considerato che la funzione di Rup non comporta -come evidenziato dalla ricorrente- l'assunzione di un «ruolo» specifico nel procedimento perché i compiti, anche se connotati da proprie peculiarità, risultano «sostanzialmente» sovrapponibili a quelli, di carattere generale, introdotti nell'ordinamento giuridico «con gli articoli 5 e 6 della legge 241/1990».

Pertanto, il segretario generale ben si può ritenere competente a porre in essere le attività riconducibili alla funzione del Rup.

La nomina del responsabile

Nel riscontro sui vari rilievi, infine, l'attenzione del giudice si sposta sul dato centrale, ovvero la mancata adozione di un provvedimento amministrativo ad hoc che individuasse

il responsabile unico del procedimento.

Il segretario risultava investito della responsabilità della procedura -in sostituzione di un dipendente oramai in pensione- attraverso l'adozione di una delibera di Giunta in attuazione, peraltro, di quanto già previsto dal regolamento sull'organizzazione degli uffici di servizi.

La mancata adozione di un provvedimento di nomina del Rup, conclude il giudice -considerata anche l'oggettiva impossibilità del pregresso incaricato di svolgere queste funzioni- può essere configurata solamente come «mera irregolarità che connota la carenza in questione» con

conseguente «inidoneità di quest'ultima a inficiare la legittimità della verifica di anomalia e del conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara (v. Tar Lazio, Roma, sezione I-bis, n. 2728/2014)».

La conclusione del collegio trova evidente conferma nel dato normativo contenuto nell'articolo 5, comma 2, della legge 241/90 secondo cui «fino a quando» il dirigente/responsabile del servizio non abbia «effettuata l'assegnazione» del procedimento «è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa».

Alle Commissioni tecniche provinciali le liti sulle rendite catastali

I regolamento di confini tra privati è di competenza del giudice ordinario e ciò anche quando le risultanze catastali siano errate. Se invece è richiesto all'amministrazione finanziaria di adeguare o rettificare i dati nei pubblici registri, la giurisdizione è tributaria.

Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 2950 depositata il 16 febbraio scorso.

Le comproprietarie di un appartamento e delle relative pertinenze convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale, la proprietaria di un altro immobile presente nello stesso condominio, chiedendo anche l'accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, la disapplicazione degli atti catastali recanti identificativi errati e la dichiarazione dell'obbligo di apportare le relative correzioni e rettifiche catastali.

Il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ministero dell'Economia, dichiarando tuttavia il proprio difetto di giurisdizione. In particolare, rilevava che le modifiche catastali fossero competenza del giudice tributario.

La decisione veniva impugnata e la Corte di Appello, rigettando il gravame, riteneva che le risultanze catastali non avevano alcuna influenza sulle liti giudiziali tra privati e non potevano costituire titolo per eventuali diritti.

Gli errori dei dati presenti nei pubblici registri, devono essere comunicati all'ente preposto e, in caso di diniego alla rimozione, occorre rivolgersi alle commissioni tributarie.

Una delle due comproprietarie proponeva così ricorso per Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, che

risultava errata la conferma del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché il ricorso proposto non era volto alla rettifica di valori che potessero incidere su tributi, ma esclusivamente all'accertamento delle rispettive porzioni immobiliari. Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il ricorso chiarendo così, nella specie, i limiti della giurisdizione civile e tributaria.

Innanzitutto è stato richiamato l'articolo 2 comma 2 del Dlgs 546/1992, secondo cui appartengono al giudice fiscale le controversie promosse dai possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni, nonché la consistenza, il classamento e la rendita delle singole unità immobiliari. Il successivo articolo 19 dello stesso decreto prevede, infatti, che tra gli atti impugnabili ci siano i provvedimenti relativi alle operazioni catastali. La giurisdizione tributaria, però, è competente ogniqualvolta vi sia una controversia in cui emerge una parte pubblica che esercita un potere impositivo. Una causa tra privati è così esclusa dal rapporto tributario, al pari delle azioni di rivendica o di regolamento di confini. Nella specie, le ricorrenti avevano richiesto un accertamento, nei confronti di altra proprietaria, dei rispettivi diritti e dei corrispondenti confini, anche previa disapplicazione degli identificativi catastali.

È stato così affermato il principio secondo cui competono al giudice ordinario le controversie tra privati o tra privati e pubblica amministrazione, aventi a oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione della proprietà. In tali ipotesi, i dati catastali possono essere utilizzati a fini probatori. Nel caso invece, siano contestate le risultanze dei pubblici registri e venga richiesta una variazione, la giurisdizione è delle commissioni tributarie.

Collegato ambientale 2016: novità per edilizia, appalti, ambiente

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2016, la legge 28.12.2015, n. 221, recante: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (cosiddetto "Collegato ambientale" alla Legge di stabilità 2016).

Si fornisce qui di seguito una panoramica delle tante misure di interesse del settore tecnico contenute nel testo.

Valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di scavo di fondali marini e di loro movimentazione

Una serie di disposizioni intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di scavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento, che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

Valutazione di impatto sanitario per determinati progetti

Si prevede lo svolgimento -nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale (VIA)- di una Valutazione di impatto sanitario (VIS), a cura del proponente l'opera o l'intervento, in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti:

- le raffinerie di petrolio greggio;
- gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

Sistemi efficienti di utenza (SEU)

Nella definizione di "sistema efficiente di utenza" (impianto elettrico alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non

superiore a 20 MWe complessivamente installata sullo stesso sito.

Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario.

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas

Si amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'Allegato 1, annesso al Dm 6.07.2012.

Sono inseriti in tale elenco:

- i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
- i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nonché della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.

Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale

Sono introdotte regole procedurali sulla definizione delle modalità con le quali gli impianti autorizzati possono attraversare beni ed aree demaniali quali strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, ecc.

Il soggetto che domanda l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, proporrà le modalità di attraversamento, mentre i soggetti titolari -ovvero gestori di beni, aree e zone demaniali- assumeranno le loro determinazioni relative alla proposta entro 30 giorni.

È previsto un meccanismo di silenzio/assenso tale che, decorso inutilmente il termine suddetto, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Le disposizioni in commento si applicherebbero anche ai procedimenti in corso.

Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

Per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione

agricola (art. 3, comma 4-bis del DL 78/2009), la norma che prevede di applicare agli impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2012 il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal DLgs 28/2011 (art. 25, comma 1, del DLgs 28/2011) si interpreta nel senso che al 31.12.2012 non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. Ai sensi del DL 78/2009, un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, costituito da una o più sezioni funzionanti in cogenerazione, associato a una rete di teleriscaldamento per il trasporto e la distribuzione del calore alle utenze per utilizzazioni esclusivamente di tipo civile, quali la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento e il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola.

Acquisti pubblici "verdi" ("green public procurement")

Si interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, modificando gli artt. 75 e 83 del Codice (DLgs 163/2006) al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene previsto che il bando, nel caso di adozione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi, inclusa la fase di smaltimento e recupero.

Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE

Si prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. In particolare, costituisce elemento di preferenza nell'assegnazione dei finanziamenti in materia ambientale:

- il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001;
- il possesso della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia;
- il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi

Si introduce il nuovo art. 68-bis del Codice dei contratti pubblici (DLgs 163/2006) il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali

adottati in attuazione del PAN-GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione), relativi determinate categorie di forniture e affidamenti.
(Approfondimento nella sezione Lavori Pubblici)

Atti soggetti a trascrizione nei libri fondiari

Sono introdotti nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nei libri fondiari anche i contratti contemplati dall'art. 2643, numero 2-bis, del Codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Si ricorda che il sistema catastale tavolare (o catasto tavolare o sistema del libro fondiario) è un tipo di ordinamento catastale che oggi vige in Italia nei territori annessi al termine della prima guerra mondiale, vale a dire le attuali province di **Trieste, Gorizia**, Trento, Bolzano, in alcuni comuni della provincia di **Udine (Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco)** nel comune di Pedemonte (Provincia di Vicenza), nei comuni di Magasa e Valvestino (Provincia di Brescia) e in tre comuni della Provincia di Belluno (Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana). Si differenzia dal catasto ordinario, oltre che per le origini storiche, per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari.

Terre e rocce da scavo

Si interviene sul Dm 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose.

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

Si prevede l'obbligo per il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, di consegna dei medesimi rifiuti unicamente a imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti.

Gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici

Si prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e

professionale (immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che dovrebbe inserire la modifica) un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Rifiuti ammessi in discarica

Si dispone l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del Dlgs 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg.

Inoltre si escludono dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base alla normativa vigente, demandando all'ISPRA l'individuazione dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Con il DL "Milleproroghe" n. 210/2015 il divieto di conferimento è stato prorogato al 29.02.2016.

Immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico

Si prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie, la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato annualmente dalla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali.

Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive

Si prevede -modificando il Testo Unico dell'edilizia di cui al Dpr 380/2001- che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:

- diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Silenzio assenso a fini di tutela dell'assetto idrogeologico

Si dispone che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la regola del silenzio-assenso della pubblica amministrazione prevista dall'art. 20 della legge 241/1990, tra le cui eccezioni vi sono anche la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'incolumità e salute pubblica.

Credito d'imposta per interventi di bonifica dell'amianto

Si introduce un credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nella misura del 50% delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali.

Infrastrutture per impianti radioelettrici

Si prevede la copertura a carico dei soggetti presentatori degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Dlgs 259/2003.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEI SISTEMI RADIANTI A BASSA TEMPERATURA

La commissione tecnica CTI - Comitato termotecnico Italiano, ha pubblicato il rapporto tecnico nazionale UNI 11619 in relazione alla classificazione energetica dei sistemi radianti a bassa temperatura. Prodotto e redatto dal CTI in collaborazione con il Consorzio Q-RAD, che riunisce i principali produttori di sistemi radianti in Italia, il rapporto UNI 11619:2016 "Sistemi radianti a bassa temperatura - Classificazione energetica" definisce i riferimenti normativi e la metodologia di calcolo per la determinazione dell'indice di efficienza energetica dei sistemi radianti a bassa differenza di temperatura (sistemi a pavimento, parete e soffitto) abbinati a strategie di regolazione, bilanciamento e pompe di circolazione. L'efficienza energetica dei sistemi radianti, lo ricordiamo, viene calcolata con un indice definito RSEE (Radiant System Energy Efficiency) che, considerando la modalità di installazione, i componenti del sistema radiante, le logiche di regolazione e gli ausiliari, si esprime in 5 classi: dalla AAA alla D.

Modulistica unica per l'edilizia e Relazione Tecnica di Asseverazione

Si riportano di seguito i dettagli e le risorse di approfondimento sui provvedimenti che hanno adottato la modulistica unificata per l'edilizia, distinti a seconda della procedura di riferimento. Si riporta inoltre un elenco di tutti i provvedimenti regionali.

DIA alternativa al Permesso di costruire (SuperDIA)

Il quadro è stato completato con l'approvazione, da parte della Conferenza Unificata nella seduta del 16.07.2015, dell'ultimo modello mancante, relativo al procedimento per la DIA alternativa al permesso di costruire (cosiddetta "SuperDIA"). Come è avvenuto per gli altri modelli, anche in questo caso, dopo l'approvazione in Conferenza Unificata decorre il termine di 90 giorni entro il quale le Regioni devono recepire la modulistica, se del caso introducendo le modifiche ai quadri variabili appositamente definiti, e i Comuni mettere a disposizione la modulistica.

Il nuovo modello unificato, del quale si attende comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è diventato operativo dal 14.10.2015 (90 giorni decorrenti dall'approvazione in Conferenza Unificata, cfr. l'art. 1, comma 2, del testo dell'Accordo).

Attività di edilizia libera (CIL e CILA)

In data 18.12.2014 è stato sancito l'Accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori (CIL) e della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. L'Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2015. L'approvazione dei moduli in oggetto

arriva in anticipo su quanto previsto dalla Agenda per la semplificazione 2015-2017, che ne aveva collocato l'uscita a gennaio 2015. L'Accordo prevede l'impegno delle Regioni ad adeguare i contenuti dei quadri informativi dei suddetti modelli, utilizzando i quadri e le informazioni appositamente indicati come "variabili", mentre toccherà poi agli Enti locali la concreta adozione dei modelli in questione.

Interventi soggetti a Permessi di costruire e SCIA

La Conferenza Unificata ha sancito in data 12.06.2014, l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'adozione di modelli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il provvedimento è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale 14.07.2014, n. 161. L'accordo prevede l'adozione di modelli unificati, e l'impegno delle Regioni ad adeguare i contenuti dei quadri informativi dei suddetti modelli, utilizzando i quadri e le informazioni appositamente indicati come "variabili". Le Regioni si sono altresì impegnate a garantire la massima diffusione ai nuovi moduli unificati, unitamente ai Comuni che a loro volta dovranno adeguare la modulistica in uso sulla base dell'accordo.

Compilazione della Relazione tecnica di asseverazione

I moduli unificati includono, ove stabilito dalla normativa vigente, anche la Relazione Tecnica di Asseverazione, contenente tutte le dichiarazioni nelle quali il tecnico assevera, assumendosi le relative responsabilità, la conformità dell'intervento alle norme di sicurezza, ambientali, di prevenzione incendi, ecc.

QUADRO DEI MODELLI UNIFICATI REGIONALI PER L'EDILIZIA
(aggiornamento al 27.11.2015)

REGIONE / PROVINCIA	ATTO	TITOLI EDILIZI
Regione Abruzzo	D.G.R. 13 marzo 2015 n. 194	CIL/CILA
Regione Basilicata	D.G.R. 7 novembre 2014 n. 1349	PDC/SCIA
	D.G.R. 10 febbraio 2015 n. 140	CIL/CILA
	D.G.R. 20 ottobre 2015 n. 1350	DIA
Regione Calabria	D.G.R. 20 marzo 2015 n. 58	TUTTI
Regione Campania	D.G.R. 9 marzo 2015 n. 85	
	D. Dirig. 2 aprile 2015 n. 17	TUTTI

Regione Emilia Romagna	D.G.R. 7 luglio 2014 n. 993	TUTTI
	D.G.R. 7 luglio 2014 n. 994	
	Circ. Ass. 18 luglio 2014 n. 268040	
	Determ. Dir. 17 novembre 2014 n. 16913	TUTTI (Prima modifica alla D.G.R. 993/2014)
	Determ. Dir. 20 marzo 2015 n. 3316	TUTTI (Seconda modifica alla D.G.R. 993/2014)
Regione Friuli Venezia Giulia	D. Dir. 18 marzo 2015 n. 949 PMT	TUTTI (anche altri)
Regione Lazio	D.G.R. 22 luglio 2014 n. 502	
	Determ. Dir. 23 dicembre 2014 n. G18732	PDC/SCIA
	Determ. Dir. 13 febbraio 2015 n. G01308	CIL/CILA
Regione Liguria	D.G.R. 13 febbraio 2015 n. 117	CILA
	D.G.R. 19 ottobre 2015 n. 1121	DIA
Regione Lombardia	D.G.R. 8 maggio 2015 n. X/3543	CIL/CILA
Regione Marche	D.G.R. 9 marzo 2015 n. 154	TUTTI (anche altri)
Regione Molise	D.G.R. 9 marzo 2015 n. 95	TUTTI
Regione Piemonte	D.G.R. 21 ottobre 2014 n. 21-456	PDC/SCIA
	Com. Ass. 18 dicembre 2014	
	D.G.R. 9 marzo 2015 n. 28-1161	CIL/CILA
	<i>Nei provvedimenti pubblicati sul B.U.R. mancano i modelli allegati promuovendo l'utilizzo e la divulgazione telematica degli stessi attraverso il sistema "MUDE Piemonte"</i> http://www.mude.piemonte.it/site/	
Regione Puglia	D.G.R. 7 marzo 2013 n. 334	Superata dalla D.G.R. 209/2015
	D.G.R. 20 febbraio 2015 n. 209	TUTTI
Regione Sardegna	<i>La modulistica unificata e semplificata è stata integrata nel sistema informativo del SUAP e del SUE.</i> http://www.sardegnaimpresa.eu/suap - http://www.sardegna.sue.it/	
Regione Sicilia	Circ. Ass. 5 agosto 2014 n. 3	SCIA
	Circ. Ass. 10 giugno 2015 n. 5	
	<i>La Circolare 5/2015 ha precisato che i modelli per l'attività di edilizia libera non saranno per il momento adottati nella Regione Sicilia.</i>	
Regione Toscana	D.G.R. 19 gennaio 2015 n. 36	PDC/SCIA
	D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 127	CIL/CILA
Provincia Autonoma di Trento	<i>La Provincia ha una propria speciale disciplina legislativa in materia edilizia ed urbanistica e dispone già di una modulistica unica per tutto il territorio della provincia.</i> http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/nm_modulistica/-conc_scia/pagina20.html	
Regione Umbria	D.G.R. 6 febbraio 2012 n. 98	Abrogata dalla D.G.R. 04/2015
	D.G.R. 16 marzo 2015 n. 304	TUTTI
Regione Valle d'Aosta	<i>La normativa regionale in materia edilizia non prevede interventi da realizzarsi con la presentazione della CIL o della CILA. Tuttavia il CELVA (Consiglio Permanente Enti locali Valle d'Aosta) ha promosso il progetto "Fines: modulistica tipo per gli uffici tecnici". L'obiettivo principale del progetto è favorire la standardizzazione delle procedure di presentazione delle pratiche edilizie in tutta la Valle d'Aosta, attraverso l'unificazione e l'aggiornamento costante della modulistica che è scaricabile al seguente indirizzo:</i> http://www.celva.it/modulisticae.ase?id=28&l=1&c=8	
Regione Veneto	D.G.R. 3 marzo 2015 n. 234	PDC/SCIA/CIL/CILA
	D.G.R. 10 novembre 2015 n. 1583	DIA

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Csilino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino